

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DR. VINCENZO ZACCAGNINO**

ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

tel. n. 329/8325400 - pec: aspvincenzozaccagnino@legalmail.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE

Reg.Serv. n.85 del 18.12.2025

Oggetto: Vendita grano duro a.a. 2025/2026: attuazione protocollo d'intesa del 15.05.2018.
Approvazione schema di contratto.-

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione del C. d'A. n.66 del 18.09.2023 che dispone l'adesione alla filiera di grano duro 100% italiano con la Casillo Spa Società Benefit per le prossime annate agrarie 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 alle condizioni previste nel protocollo di intesa e nel disciplinare tecnico ivi accluso stipulato in data 15.05.2018 presso la Presidenza della Regione Puglia, tra questa ASP, la Regione Puglia, la Coldiretti di Foggia e la Casillo Spa Società Benefit;

Richiamata la precedente determinazione n.70 del 19.11.2025, con la quale si disponeva, al fine di impostare la coltivazione del grano duro per l'a.a. 2025/2026 in maniera congruente con gli impegni assunti in base al protocollo di intesa sottoscritto in data 15 maggio 2018 la fornitura di seme delle varietà *Antalis*, *Maestà*, *Farah*, *Sherekan*, *Brigante*, *FedericoII*, *Quadrato* e *Aventadur*, tutte varietà già definite ed accettate dal trasformatore finale.

Considerato che per il piano di conduzione per l'annata agraria 2025/2026, approvato con delibera del C.d'A. n. 58 del 27.11.2025, sui terreni dell'Ente è stata prevista la coltivazione di Ha. 614 di grano duro;

Visto la nota prot.n.1764 del 19.11.2025, con la quale si comunicava alla Casillo Spa Società Benefit l'avvio della coltivazione di grano duro e la fornitura del seme occorrente;

Dato atto che a causa delle note avversità atmosferiche, soltanto a partire dal 15 dicembre c.a., si sta procedendo alla semina di grano duro sui terreni ricadenti nei comuni di San Nicandro G.co, Apricena, Poggio Imperiale e Lesina, seguendo alla perfezione quanto previsto nel piano colturale aziendale;

Attesa la conseguente necessità di proseguire nell'attuazione del protocollo di intesa per la corrente a.a. 2025/2026 e di addivenire alla stipula del contratto di vendita della futura produzione;

Considerato che occorre quindi predisporre apposito schema di contratto con Casillo Spa Società Benefit, contenente le clausole e condizioni tutte derivanti dal disciplinare tecnico allegato all'intesa, tra cui in particolare sono da evidenziarsi le seguenti relativamente alla produzione:

1) definizione del prezzo della vendita come appresso:

- a) per il grano duro che presenta un peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico uguale o superiore al 15,00% sarà riconosciuto il prezzo minimo garantito di €0,34/Kg.; a condizione che siano presenti gli ulteriori parametri qualitativi di filiera e precisamente: umidità percentuale non superiore a 12,50%; volpati max 5%; impurità max 3%; non slavato; in caso di volpatura maggiore del 5%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di prezzo pari ad €3,00 (tre euro) per quintale; in caso di impurità maggiore del 3%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di prezzo pari ad €2,00 (due euro) per quintale;
- b) per il grano duro che presenta un peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico uguale o maggiore del 13,50% ed inferiore al 15,00% sarà riconosciuto il prezzo fisso di €0,30/Kg, a condizione che siano presenti gli ulteriori parametri qualitativi di filiera e precisamente: umidità percentuale non superiore a 12,50%; volpati max 5%; impurità max 3%; non slavato; in caso di volpatura maggiore del 5%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di

prezzo pari ad €3,00 (tre euro) per quintale; in caso di impurità maggiore del 3%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di prezzo pari ad €2,00 (due euro) per quintale;

- c) qualora la media aritmetica dei prezzi minimi e massimi delle mercuriali della C.C.I.A.A. di Foggia per prodotto di tipo “fino”, rilevata a partire dalla quotazione in corso nella settimana della prima consegna del prodotto e fino alla quotazione della settimana scelta dall’ASP per la vendita definitiva, fosse più alta di €0,30/kg, il prezzo da liquidare per il prodotto con peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico = o >13,50% e <15,00%, sarà quello medio fatto registrare dal listino della CCIAA di Foggia con una maggiorazione pari ad €0,01/Kg; analogamente, se la media aritmetica dei prezzi minimi e massimi delle mercuriali della C.C.I.A.A. di Foggia per prodotto di tipo “fino”, rilevata a partire dalla quotazione in corso nella settimana della prima consegna del prodotto e fino alla quotazione della settimana scelta dall’ASP per la vendita definitiva, fosse più alta di €0,34/kg, per il prodotto con peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico = o >15,00%, il prezzo da liquidare sarà quello medio fatto registrare dal listino della CCIAA di Foggia con una maggiorazione pari ad €0,02/Kg;
 - d) per il grano duro con contenuto proteico inferiore al 13,50%, il prezzo definitivo del prodotto sarà formato dalla media aritmetica dei prezzi minimi e massimi delle mercuriali della C.C.I.A.A. di Foggia con una maggiorazione pari ad €0,005/Kg, per le qualità conferite, a partire dalla quotazione in corso nella settimana della prima consegna del prodotto e fino alla quotazione della settimana scelta dall’ASP per la vendita definitiva. Si precisa che le settimane in cui non c’è quotazione presso la CCIAA di Foggia non saranno considerate ai fini delle medie sopra dette. Sarà in facoltà insindacabile dell’ASP la scelta del periodo di fissazione del prezzo del prodotto conferito o, eventualmente, lotti di essi, dietro notifica alla ditta contraente mediante lettera da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata;
- 2) trasporto del prodotto a carico della ditta acquirente, dai luoghi di produzione ai depositi di destinazione, con riduzione sul prezzo finale del grano duro pari ad €1,00 per ogni 100 Kg. di prodotto trasportato dai luoghi di produzione ubicati negli agri di San Nicandro Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, San Severo e Foggia ai centri di raccolta della ditta contraente, ovunque ubicati;
 - 3) operazioni di insilaggio e deposito del prodotto a carico della ditta acquirente, con riduzione unica del 4% sul prezzo finale del prodotto come sopra determinato, fatta salva l’applicazione dei prezzi o della riduzione stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Foggia se più vantaggiosa per l’ASP. Nel caso in cui il prodotto viene quotato dalla medesima C.C.I.A.A. alla produzione, non sarà applicata alcuna riduzione;
 - 4) acconto sul prezzo di vendita per l’intera produzione nella misura di €187.200,00 (centottantasettemiladuecento/euro) oltre IVA, da versare entro cinque giorni dalla richiesta che sarà inoltrata dall’ASP a mezzo PEC prima dell’inizio delle operazioni di raccolta;
 - 5) cauzione dell’importo di €200.000,00 (duecentomila/euro) contenente le clausole richieste a garanzia del prodotto conferito e degli adempimenti contrattuali e conforme alle prescrizioni del disciplinare tecnico derivante all’intesa;
 - 6) versamento del saldo dovuto, calcolato sulle quantità e qualità effettive di prodotto venduto, detratto l’acconto corrisposto, entro cinque giorni dalla comunicazione di intervenuta definizione del prezzo finale;
 - 7) accettazione incondizionata della riduzione unica del 3% sul prezzo del prodotto eventualmente “slavato”, per la qualità conferita;
 - 8) accettazione incondizionata della riduzione unica del 6% sul prezzo del grano duro mercantile con peso specifico inferiore a Kg.75,00/hl., fatta salva l’applicazione dei prezzi o della riduzione stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Foggia se più vantaggiosa per l’ASP;

Precisato che tutti i termini e le condizioni della vendita sono espressamente indicati nell’allegato schema di contratto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ricordato che le finalità e dell’adesione alla filiera sono tutte esplicitate nel più volte menzionato protocollo di intesa del 15.05.2018, alle quali si fa rimando, evidenziando in particolare che:

- a) le condizioni economiche offerte dal gruppo Casillo Spa Società Benefit di Corato per l’inserimento della produzione cerealicola della Zaccagnino ad una filiera 100% grano duro di Puglia, risultano ragguardevoli e remunerative, oltre che di gran lunga migliorative rispetto a quelle ottenute nelle precedenti annate agrarie ed alle attuali condizioni di mercato;
- b) i prezzi minimi garantiti con l’intesa sottoscritta rendono più redditizia la produzione cerealicola della

ASP Zaccagnino, sottratta così alle oscillazioni di mercato ed inserita in una logica di filiera a vantaggio del consumatore, con la destinazione alla trasformazione riservata al grano duro puglia 100%;

Puntualizzato che, nel caso di specie:

- la procedura relativa al contratto in argomento, essendo riferita ad una vendita di produzione della ASP, e non avendo quindi ad oggetto né l'acquisizione di servizi, né l'ordinazione di forniture, né l'esecuzione di lavori e opere, né infine concorsi pubblici di progettazione, esula dall'ambito di applicazione del "*codice dei contratti*", come definito dall'art.13 d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., così come dalla disciplina cui fanno rinvio l'art. 27 della L.R. Puglia n.15/2004 e l'art.19 del relativo regolamento di attuazione 28 gennaio 2008, n. 1;
- non risulta possibile promuovere la concorrenzialità di offerte sulle varie filiere di grano duro attualmente operanti, in quanto ciascuna pone condizioni determinate dalle industrie di trasformazione che impongono l'uso di specifiche sementi con diritti di esclusiva e altri termini, temporali ed agronomici, che non permettono la comparazione delle offerte;
- le modalità ed i termini disposti dalla ASP per la vendita della produzione delle passate annate agrarie, con le garanzie poste e gli impegni economici a carico dei contraenti, non hanno conseguito particolare interesse da parte degli operatori, come dimostra la partecipazione quasi sempre limitata ad un solo offerente;
- occorre assicurarsi che le operazioni di raccolta vengano effettuate in base all'effettivo grado di maturazione del prodotto sui campi, perfezionando la relativa vendita prima dell'avvio, non disponendo la ASP di silos o magazzini per la conservazione, che comunque comporterebbe ulteriori costi;

Acclarato, pertanto, che nella fattispecie debba applicarsi la disciplina recata dal R.D. 23.05.1924, n.827, ed in particolare l'art. 41 – primo comma, n. 6 – che consente la stipulazione dei contratti a trattativa privata, in quanto ricorrono le sopra esplicitate speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le diverse procedure (asta pubblica, licitazione privata) di cui allo stesso regolamento di contabilità pubblica;

Dato atto, altresì, che è stata accertata la regolarità della posizione contributiva della ditta Casillo Spa Società Benefit, tramite acquisizione per via telematica del relativo DURC numero protocollo INAIL_51019450 del 06.10.2025 – scadenza 03.02.2026;

Osservate le direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione;

Visto il Piano colturale triennale 2025-2028, approvato con delibera del C.d A. n.57/2025

Visto il Piano colturale annuale 2025-2026, approvato con delibera del C.d A. n.58/2025;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato come previsto;

Visto il *regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione del C.d'A. n.8 del 14.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il *regolamento di organizzazione ed accesso all'impiego*, approvato con deliberazione del C. d'A. n.29 del 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge;

D E T E R M I N A

1. **di proseguire**, in esecuzione della deliberazione del C. d'A. n.66 del 18.09.2023 e per quanto argomentato in narrativa, nell'attuazione per la produzione di grano duro a.a. 2025/2026 del protocollo di intesa stipulato in data 15.05.2018 presso la Presidenza della Regione Puglia, tra questa ASP, la Regione Puglia, la Coldiretti di Foggia e la Casillo Spa Società Benefit,
2. **di approvare**, a tal fine, apposito schema di contratto con la Casillo Spa Società Benefit, contenente le clausole e condizioni tutte derivanti dal disciplinare tecnico allegato all'intesa medesima, per la vendita del grano duro in produzione su ha. 614 di terreni dell'ASP e da destinare a filiera "*grano duro 100% pugliese*";
3. **di autorizzare** la stipula del contratto conforme allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che nella fattispecie ricorrono le speciali ed eccezionali circostanze meglio esplicitate in premessa, che consentono la stipulazione dei contratti a trattativa privata ai sensi dell'art. 41 – primo comma, n. 6 – R.D. 23.05.1924, n.827, previa acquisizione della documentazione di rito;
4. **di precisare che** la ditta acquirente sarà tenuta a versare l'anticipazione di €187.200,00 oltre IVA e la costituzione della cauzione di €200.000,00 – nelle forme previste dal disciplinare, entro cinque giorni dalla richiesta che sarà inoltrata dall'ASP a mezzo PEC prima dell'inizio delle operazioni di raccolta;

5. **di dare atto che** dal presente provvedimento non scaturiscono spese a carico del bilancio dell'ASP, in quanto da esso consegue l'introito relativo alla vendita del grano duro in produzione nella corrente annata agraria 2025/2026;
6. **di notificare** copia del presente atto alla ditta acquirente.

Allegati: - schema contratto vendita grano duro a.a. 2025/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Michele Rendina

La presente determinazione, ai sensi dell'art.14 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Commissario Straordinario, al Direttore Generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- non comportando impegno di spesa non è sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario.

San Nicandro G.co, 18.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to dr. Michele Rendina

CONTRATTO DI VENDITA CEREALI

PER FILIERA GRANO DURO PUGLIESE 100%

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno _____ del mese di _____ nella sede della ditta **Casillo Spa Società Benefit** in via Sant'Elia Z.I. del Comune di Corato (Ba) 70033, P.Iva 00252860721, pec molinocasillo@legalmail.it

TRA

- L'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Dr. Vincenzo Zaccagnino** c.f. e p. IVA 00134370717 con sede in San Nicandro Garganico (Fg) - località S. Nazario, di seguito denominata "**ASP dr. Vincenzo Zaccagnino**" o semplicemente "**ASP**", in persona del _____, nato a San Severo il 10.05.1986 assistito dal Direttore Generale dell'Ente dr. Tommaso Pasqua a tanto autorizzato con determinazione n.xx del xx.xx.xxxx,

E

- la ditta **Casillo Spa Società Benefit**, con sede in Corato (BA) alla via Sant'Elia Z.I., Codice fiscale e P. IVA 00252860721, rappresentata dal Presidente del CDA e Legale Rappresentante dott. **Francesco Casillo**, nato a Corato il 27.04.1966, si stipula il sotto esteso contratto, previa espressa rinuncia delle parti alla presenza di testimoni

Premesso che:

- in data 15 maggio 2018 è stato stipulato, presso la Presidenza della Regione Puglia a Bari, un protocollo di intesa tra la Regione Puglia, la ASP dott. Vincenzo Zaccagnino, la Coldiretti di Foggia e la Casillo Spa Società Benefit, finalizzato a valorizzare il grano duro di Puglia e il patrimonio fondiario agricolo delle ASP di Puglia;
- attraverso tale protocollo i "*soggetti sottoscrittori si impegnano a porre in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ogni utile attività finalizzata all'inserimento del grano duro in produzione su circa Ha. 600 di terreni di proprietà dell'ASP Zaccagnino, per ciascuna delle annate agrarie 2017/2018, 2018/2019 e*

2019/2020, in una filiera “grano duro 100% italiano”, quale “esperienza pilota” in funzione di una azione di indirizzo più diffusa, da estendere alle altre ASP di Puglia che conducono terreni agricoli”;

- l'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino, con deliberazione del C. d'A. n.xx del xx.xx.xxxx disponeva l'adesione alla filiera di grano duro 100% Pugliese con la Casillo SpA Società Benefit per le annate agrarie 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 alle condizioni previste nel predetto protocollo di intesa;

- con determinazione del responsabile 3° settore n.xx del xx.xx.xxxx, si disponeva di proseguire l'attuazione del suddetto protocollo di intesa per la corrente a.a. 2025/2026, approvando apposito schema di contratto con la Casillo Spa Società Benefit, contenente le clausole e condizioni tutte derivanti dal disciplinare tecnico allegato all'intesa medesima, per la vendita del grano duro in produzione su ha. 614 di terreni dell'ASP e da destinare a filiera “grano duro 100% pugliese”, in favore della Casillo Spa Società Benefit medesima;

- con la stessa determinazione n. xx del xx.xx.xxxx è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto, secondo lo schema allegato al provvedimento medesimo.

Tanto premesso, essendo volontà delle parti addivenire alla stipula del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 - La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se ad esso non materialmente allegati.

Art.2 - L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Dr. Vincenzo Zaccagnino, di San Nicandro Garganico, vende alla ditta Casillo SPA Società Benefit di Corato, che acquista, tutto il grano duro che sarà raccolto nella corrente annata agraria 2025/2026 su Ha. 614 di terreni di proprietà dell'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino siti negli agri di San Nicandro G., Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, San Severo e Foggia, stimata in Kg. 2.472.400 circa di grano duro, al prezzo che sarà definito al momento stabilito dall'ASP, con il sistema meglio appresso specificato:

a) per il grano duro che presenta un peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico uguale o superiore al 15,00% sarà riconosciuto il prezzo minimo garantito di €0,34/Kg, a condizione che siano presenti gli ulteriori parametri qualitativi di filiera e precisamente: umidità percentuale non superiore a 12,50%; volpati max 5%; impurità max 3%; non slavato; in caso di volpatura maggiore del 5%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di prezzo pari ad €3,00 (tre euro) per quintale; in caso di impurità maggiore del 3%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di prezzo pari ad €2,00 (due euro) per quintale;

b) per il grano duro che presenta un peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico uguale o maggiore del 13,50% ed inferiore al 15,00% sarà riconosciuto il prezzo fisso di €0,30/Kg, a condizione che siano presenti gli ulteriori parametri qualitativi di filiera e precisamente: umidità percentuale non superiore a 12,50%; volpati max 5%; impurità max 3%; non slavato; in caso di volpatura maggiore del 5%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di prezzo pari ad €3,00 (tre euro) per quintale; in caso di impurità maggiore del 3%, ferme restando le altre caratteristiche, sarà applicata una riduzione di prezzo pari ad €2,00 (due euro) per quintale;

c) qualora la media aritmetica dei prezzi minimi e massimi delle mercuriali della C.C.I.A.A. di Foggia per prodotto di tipo "fino", rilevata a partire dalla quotazione in corso nella settimana della prima consegna del prodotto e fino alla quotazione della settimana scelta dall'ASP per la vendita definitiva, fosse più alta di €0,30/kg, il prezzo da liquidare per il prodotto con peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico $\geq 13,50\%$ e $< 15,00\%$, sarà quello medio fatto registrare dal listino della CCIAA di Foggia con una maggiorazione pari ad €0,01/Kg; analogamente, se la media aritmetica dei prezzi minimi e massimi delle mercuriali della C.C.I.A.A. di Foggia per prodotto di tipo "fino", rilevata a partire dalla quotazione in corso nella settimana della prima consegna del prodotto e fino alla quotazione della settimana scelta dall'ASP per la vendita definitiva, fosse più alta di

€0,34/kg, per il prodotto con peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico $\geq 15,00\%$, il prezzo da liquidare sarà quello medio fatto registrare dal listino della CCIAA di Foggia con una maggiorazione pari ad €0,02/Kg.

d) per il grano duro con contenuto proteico inferiore al 13,50%, il prezzo definitivo del prodotto sarà formato dalla media aritmetica dei prezzi minimi e massimi delle mercuriali della C.C.I.A.A. di Foggia con una maggiorazione pari ad €0,005/Kg, per le qualità conferite, a partire dalla quotazione in corso nella settimana della prima consegna del prodotto e fino alla quotazione della settimana scelta dall'ASP per la vendita definitiva. Si precisa che le settimane in cui non c'è quotazione presso la CCIAA di Foggia non saranno considerate ai fini delle medie sopra dette. Sarà in facoltà insindacabile dell'ASP la scelta del periodo di fissazione del prezzo del prodotto conferito o, eventualmente, lotti di essi, dietro notifica alla ditta contraente mediante lettera da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art.3 - La Casillo Spa Società Benefit di Corato dovrà mettere a disposizione dell'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino gli automezzi necessari per il trasporto del grano dai terreni di produzione, ubicati negli agri di San Nicandro Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, San Severo e Foggia, ai propri silos. Il numero degli automezzi, ben cassonati ed idonei al trasporto del grano, deve essere sufficiente a far fronte ad una capacità operativa di n.3 (tre) mietitrebbie, aumentabile in caso di difficoltà operative dietro semplice richiesta dell'ufficio agricolo dell'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino. L'impresa si impegna, inoltre, ad impiegare le predette macchine negli appezzamenti che saranno di volta in volta indicati dal medesimo ufficio agricolo e comunque a condurle nei siti ove debbono svolgersi i lavori dietro semplice richiesta dello stesso ufficio.

Art.4 - L'eventuale fermo delle macchine su richiesta dell'ufficio agricolo dell'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino, su insindacabile opportunità conseguente alla qualità del raccolto o alle condizioni metereologiche, non dà diritto ad alcun compenso in favore della ditta contraente. L'eventuale guasto delle macchine dovrà essere riparato ed il mezzo riportato nella piena efficienza, a totale cura ed a spese della ditta Casillo SPA

Società Benefit di Corato, non oltre una giornata lavorativa dal fermo, passata la quale essa è tenuta alla sua sostituzione con altro mezzo di eguali caratteristiche tecniche ed operative; la mancata sostituzione comporterà l'obbligo alla rifusione dei danni che eventualmente l'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino si troverà a patire in conseguenza diretta o indiretta del fermo macchina.

Art.5 - Il prodotto, all'atto della consegna, dovrà essere pesato su bilico posto a disposizione dalla ditta aggiudicataria e accettato dall'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino, ubicato comunque a non oltre Km. 30 dal centro aziendale dell'Ente in località San Nazario; le relative bollette di pesatura costituiranno gli unici documenti utili ai fini della determinazione del peso. Resta, comunque, in facoltà dell'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino ed a suo insindacabile giudizio, eseguire in qualsiasi momento pesate in contraddittorio.

Art.6 - All'atto della pesatura dei singoli carichi verrà effettuato il campionamento del grano duro, ai fini della determinazione del peso specifico e del contenuto proteico, del grado di umidità, dell'eventuale presenza di "*impurità*", "*slavatura*" e "*volpatura*", nonché della classificazione del prodotto consegnato con contenuto proteico inferiore al 13,50% in una delle tre seguenti categorie: **a)** grano duro fino; **b)** grano duro buono mercantile; **c)** grano duro mercantile, secondo i parametri riferiti al peso specifico stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Foggia. Tale classificazione costituisce elemento essenziale della qualità consegnata. Il contenuto proteico è riferito unicamente al prodotto con peso ettolitrico minimo 78 Kg/hl e un contenuto proteico uguale o superiore al 13,50%, mentre non avrà nessuna incidenza ai fini della classificazione del restante grano duro consegnato. In caso di controversia sulla qualità dei prodotti, i campioni contestati saranno confezionati, sigillati e controfirmati dalle parti per essere successivamente analizzati dal laboratorio merceologico della Camera di Commercio di Bari. Le relative spese saranno equamente ripartite tra le parti.

Art.7 - Il documento di trasporto di ciascun carico, su cui saranno riportati la quantità consegnata ed i risultati della campionatura e classificazione di ogni singolo carico,

farà fede di verbale di consegna e dovrà essere sottoscritto, per incondizionata accettazione, dal perito agrario dell'ASP e dal responsabile del servizio della ditta acquirente.

Art.8 - La ditta si impegna a ritirare anche carichi di grano che eventualmente presentino caratteristiche di "*slavatura*", accettando incondizionatamente la riduzione unica del 3% sul prezzo finale per il prodotto eventualmente "*slavato*", fatta salva l'applicazione dei prezzi o della riduzione stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Foggia se più vantaggiosa per l'ASP; si impegna, inoltre, ad accettare incondizionatamente, la riduzione unica del 6% sul prezzo del grano duro mercantile con peso specifico inferiore a Kg.75,00/hl., fatta salva l'applicazione dei prezzi o della riduzione stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Foggia se più vantaggiosa per l'ASP; la ditta si impegna anche a ritirare il prodotto che presenti una umidità superiore al 12%, senza alcuna riduzione di prezzo, e quelli di grano duro con peso specifico inferiore a Kg.75,00/hl., con l'applicazione della riduzione di prezzo sopra prevista.

Art.9 - La merce sarà posta nella piena disponibilità della ditta contraente dopo la consegna e le relative operazioni di pesatura e campionatura sopra indicate. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta contraente, qualora per qualsiasi motivo la produzione dovesse essere inferiore a quella stimata; di contro, la ditta si impegna a far fronte a tutti gli obblighi contrattuali anche per i quantitativi di produzione eccedenti, ai quali sono estese tutte le clausole del presente contratto.

Art.10 - Il pagamento del prezzo definitivo d'acquisto dell'intera produzione che l'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino deciderà di alienare definitivamente, dovrà essere effettuato versando l'intero importo, IVA compresa, nella forma di bonifico bancario entro i tre giorni successivi dal ricevimento dell'invito a darvi corso che l'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino notificherà mediante lettera da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata ad avvenuta pubblicazione dell'ultima mercuriale utile per la fissazione del prezzo, non oltre il 30.11.2026.

Art.11 - Per le operazioni di trasporto l'ASP riconoscerà alla Casillo Spa Società Benefit di Corato la riduzione sul prezzo finale del grano duro pari ad €1,00 per ogni

100 Kg. di prodotto trasportato dai luoghi di produzione ubicati negli agri di San Nicandro Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, San Severo e Foggia ai centri di raccolta della ditta contraente, ovunque ubicati.

Art.12 - Per le operazioni di insilaggio e deposito del prodotto l'ASP riconoscerà alla ditta Casillo Spa Società Benefit di Corato una riduzione unica del 4% sul prezzo finale del prodotto come sopra determinato, fatta salva l'applicazione dei prezzi o della riduzione stabiliti dalla C.C.I.A.A. di Foggia se più vantaggiosa per l'ASP. Nel caso in cui il prodotto viene quotato dalla medesima C.C.I.A.A. alla produzione, non sarà applicata alcuna riduzione.

Art.13 - Essendo state espressamente comprese le operazioni di campionatura, pesatura, determinazione del peso specifico, contenuto proteico e umidità del prodotto, nelle condizioni di vendita iscritte nel disciplinare per la stipula di accordo di filiera allegato al protocollo di intesa del 15.05.2018, nulla sarà dovuto dall'ASP dr. Vincenzo Zaccagnino alla ditta Casillo Spa Società Benefit di Corato a tale titolo.

Art.14 - Si specifica che le prestazioni contrattuali saranno effettuate alle condizioni tutte stabilite nel ricordato disciplinare per la stipula di accordo di filiera allegato al protocollo di intesa del 15.05.2018 e che la ditta contraente, con sottoscrizione in forma specifica ai sensi dell'art.1341 - comma 2 - del Cod. Civ., sulla determinazione n. xx del xx.xx.xxxx ha dichiarato di accettare e che qui all'atto conferma.

Art.15 - La ditta Casillo Spa Società Benefit, entro cinque giorni dalla richiesta che sarà inoltrata dall'ASP a mezzo PEC prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, si impegna a:

- versare un acconto sul prezzo definitivo di vendita nella misura di €. 187.200,00 (centottantasettemiladuecento euro) oltre IVA, per l'intera produzione;
- prestare la cauzione dell'importo di €.200.000,00 (duecentomila euro) contenente le clausole richieste a garanzia del prodotto conferito e degli adempimenti contrattuali e conforme alle prescrizioni del disciplinare tecnico derivante all'intesa. Qualsiasi inadempienza della ditta contraente alle norme, clausole e condizioni del presente contratto e degli atti dallo stesso richiamate darà diritto all'ASP dr.

Vincenzo Zaccagnino di valersi direttamente sulla cauzione medesima.

Art.16 – La ditta acquirente si impegna a destinare a filiera “*grano duro pugliese 100%*” tutta la produzione che risulta conforme ai requisiti prescritti; a tal fine avrà diritto ad ottenere dall’ASP tutte le informazioni relative alla conduzione colturale come registrata sul Quaderno di campagna, ove sono riportati tutti i dati degli interventi agronomici praticati alla coltura, al fine di assicurare la piena trasparenza delle pratiche agronomiche adottate e la tracciabilità del processo produttivo, anche mediante attestazioni da parte del Direttore Generale e del Responsabile U.T.A. dell’Ente, che sono autorizzati a sottoscrivere la modulistica necessaria.

Art.17 - Le spese per la stipula del presente contratto, comprese quelle per la sua registrazione, sono a carico della ditta acquirente.

Art.18 - Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno ampio riferimento agli atti richiamati in premessa ed alle vigenti disposizioni di legge.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto,

p. la ditta acquirente

Il legale rappresentante

p. l’ASP dr Vincenzo Zaccagnino

Il Direttore Generale

Dr. Tommaso Pasqua

Il Responsabile U.T.A.

Dr. Michele Rendina

ACCETTAZIONE CONTRATTO IN FORMA SPECIFICA

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta acquirente Casillo SPA Società Benefit dichiara di accettare in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 comma 2 del codice civile, le clausole, condizioni e termini tutti contenuti nel presente contratto, in particolare agli artt.2-3-4-5-6-7-8-9-10-13 e 14, che dichiara di ben conoscere in ogni aspetto e conseguenza e di accettare senza riserva alcuna.

San Nicandro Garganico, _____


p. la ditta acquirente

Il legale rappresentante

E' copia conforme al suo originale, da servirsi per uso amministrativo.

San Nicandro G.co, 18.12.2025

Il Direttore Generale
dr. Tommaso Psatta



N. 13039 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal 18.12.2025 al 02.01.2026

.-

San Nicandro G.co, 18.12.2025

L'Addetto al Servizio



Il sottoscritto legale rappresentante della ditta acquirente Casillo Spa Società Benefit di Corato (Ba), a nome e per conto della ditta medesima,

dichiaro

di accettare in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 comma 2 del codice civile, tutti i termini, modalità e condizioni stabiliti nella presente determinazione n.8/2025 e negli atti in essa allegati e/o richiamati, che dichiaro di conoscere in ogni loro parte e che qui all'atto sottoscrivo.

Addì, _____

(firma leggibile e per esteso)